

SERVIZIO POLITICHE TRIBUTARIE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
10 - GENNAIO - 2024

N. 1 d'ordine.

OGGETTO : Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) - Approvazione aliquote ANNO 2024.-

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta pubblica di prima convocazione in data 10 GENNAIO 2024 alle ore 18:00, sotto la presidenza del Sindaco Mauro Benvenuto con l'assistenza del Segretario Generale Manto dott. Giuseppe e con l'intervento dei signori:


		Presente/Assente
Benvenuto Mauro	Sindaco - Presidente	Presente
Acampora Salvatore	Consigliere	Presente
Barbon Bruno	Consigliere	Assente
Bon Federica	Consigliere	Assente
Borgia Vincenzo	Consigliere	Presente
Bragato Sara	Consigliere	Presente
Calzolari Giacomo	Consigliere	Presente
Cecchetto Eva	Consigliere	Assente
Comuzzi Lucia	Consigliere	Presente
Conte Paola	Consigliere	Presente
Cumin Savio	Consigliere	Presente
De Benedittis Nicola	Consigliere	Presente
Devetti Anna	Consigliere	Presente
Di Bert Massimo	Consigliere	Presente
Dijust Boris	Consigliere	Presente
Formentin Livio	Consigliere	Presente
Marocco Alessandra	Consigliere	Presente
Pisaniello Andrea	Consigliere	Presente
Soranzio Gianadalberto	Consigliere	Presente
Soranzio Sandro	Consigliere	Presente
Vecchiet Livio	Consigliere	Presente

Presenti: 18

Assenti: 3

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri.

Il Presidente sottopone all'esame del consiglio la seguente proposta, comunicata in precedenza a tutti i Consiglieri, sulla quale dichiara aperta la discussione.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1 della L.R. 14 novembre 2022, n. 17, che, ai sensi dell'articolo 51, comma 4, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) ha istituito l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che ha sostituito nel territorio regionale, a decorrere dall'1 gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 7 del 30/03/2023 di approvazione del regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA);

RICHIAMATA la deliberazione n. 8 del 30.03.2023 di approvazione delle aliquote ILIA per l'annualità 2023;

RICHIAMATI i seguenti articoli della L.R. n. 17/2022:

- art. 2 ove viene stabilito che il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nei comuni del territorio della regione;
- art. 3 contenente le definizioni di "fabbricato", di "fabbricato strumentale all'attività economica", di "area fabbricabile" e di "terreno agricolo";
- art. 4 avente ad oggetto le definizioni di abitazione principale e sue pertinenze e di fabbricati assimilati all'abitazione principale;
- art. 15 attribuisce ai comuni la possibilità di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- art. 7 ove vengono definiti gli stessi criteri di determinazione della base imponibile applicati ai fini IMU;
- art. 8 di conferma della riduzione del 50% della base imponibile, già prevista in regime di IMU, per i fabbricati di interesse storico o artistico, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e per le unità immobiliari, diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a determinate condizioni;
- art. 10 di disciplina delle seguenti riduzioni di imposta:
 1. del 25% per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
 2. del 50% per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in



regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

- art. 11 ove viene stabilita l'esenzione dall'imposta per:

a) l'abitazione principale o assimilata, come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

b) gli immobili posseduti, nel territorio della regione, dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dai Comuni della regione, nonché dalle forme associative tra Enti locali della regione dotate di personalità giuridica, dai consorzi tra Enti locali e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200;

h) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

- art. 12 ove è stabilita l'esenzione dall'imposta per i terreni agricoli secondo gli stessi criteri applicati ai fini IMU;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 9 della L.R. 17/2022 dove vengono fissate le aliquote applicabili alle diverse fattispecie imponibili, modificabili con deliberazione del consiglio comunale, come segue:

- per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2, l'aliquota



dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo diminuirla fino all'azzeramento;

- per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni possono aumentarla sino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- per gli immobili diversi dai precedenti l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

PRESO ATTO che il sopra richiamato art. 9, comma 1, definisce anche la detrazione, disponendo che:

-dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

-la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica);

ATTESO che nell'incontro del 28.10.2022 di presentazione della nuova imposta tra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Comuni, è emerso che non è possibile differenziare le aliquote per categoria catastale all'interno dei fabbricati strumentali all'attività economica, interpretazione poi confermata da contatti avuti con il Servizio Tributi della Regione Friuli Venezia Giulia;

PRECISATO che, per l'anno 2023 ed in applicazione del regime transitorio, si consideravano in ogni caso fabbricati strumentali all'attività economica i fabbricati iscritti o suscettibili di essere iscritti nelle categorie:

a) A/10;

b) A/11, fermo restando quanto previsto dagli articoli 11, comma 1, lettera a) e 9, commi 2 e 3;

c) gruppo B, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11;



d) C/1, C/3, C/5;

e) gruppo D fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 4;

fatta salva la facoltà, per l'anno 2023, per i fabbricati diversi da quelli precedenti di attestarne la strumentalità ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), mediante la presentazione della dichiarazione;

ATTESO che per l'anno 2023 è stato introdotto un "principio di presunzione della strumentalità del bene" ; pertanto tutti gli immobili che rientravano nelle categorie suindicate di cui all'art. 18 della L.R. 17/14.11.2022 sono stati considerati, **solo per l'anno 2023**, fabbricati strumentali all'attività economica per natura ed inoltre il possessore dell'immobile doveva corrispondere all'utilizzatore esercitante un'arte, una professione o un'impresa commerciale, che si svolgeva in quel fabbricato;

VISTO l'art. 3 "Definizione di fabbricato, fabbricato strumentale all'attività economica, area fabbricabile e terreno agricolo" della L.R. 17/2022;

RICHIAMATA la Circolare della Regione FVG, n. 1/2023 ad oggetto: L.R. 14 novembre 2022, n. 17 "Istituzione dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA)" **che detta le indicazioni relative al "fabbricati strumentali all'attività economica" in regime ordinario e quindi dall'ANNO 2024**, come di seguito riportato:

"Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della L.R. 17/2022, per fabbricato strumentale all'attività economica si intende il fabbricato utilizzato esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale, così come definito, rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917. La definizione di fabbricato strumentale è da ricondurre ad un concetto di strumentalità per destinazione e non per natura. Ciò significa che, ai fini della strumentalità, non rileva la semplice idoneità tipologica, ovvero la classificazione catastale del fabbricato nell'ambito di quelli suscettibili di essere utilizzati a fini produttivi d'impresa (cioè, in sostanza, diversi da quelli a destinazione abitativa) quanto piuttosto la destinazione impressa all'immobile dal possessore mediante l'utilizzo dello stesso per l'esercizio della propria attività d'impresa.

Pertanto due sono gli aspetti caratterizzanti questa fattispecie impositiva:

- 1. L'utilizzo esclusivo del fabbricato da parte del possessore per l'esercizio dell'arte, della professione o dell'impresa commerciale;
- 2. La coincidenza tra possessore ed utilizzatore del fabbricato.

Quanto al primo punto, l'esclusività nell'utilizzo del fabbricato fa sì che siano qualificabili come strumentali solamente quelli utilizzati in via esclusiva nell'ambito dell'impresa o dell'arte o della professione esercitata dal possessore. Relativamente al secondo aspetto, ovvero la necessaria coincidenza tra possessore e utilizzatore, è stata dettata dall'intento di circoscrivere con la normativa regionale il perimetro di questa fattispecie ai fabbricati utilizzati dal possessore per l'esercizio della propria attività economica."

DATO ATTO che non sussiste alcuna riserva a favore dello Stato del gettito dell'ILIA derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e che,



a decorrere dall'anno 2023, il gettito corrispondente viene recuperato dai Comuni mediante compensazione a valere sulle quote spettanti del Fondo unico comunale previsto annualmente in legge di stabilità;

PRESO ATTO, come comunicato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con Decreto n.° 3343/GRFVG del 30/01/2023 che il suddetto importo per il Comune di Ronchi dei Legionari era previsto in € .705.512,92.-, importo iscritto anche in sede di redazione del Bilancio Pluriennale 2024_2026;

VISTO l'art. 19, della L.R. 17/2022 il quale stabilisce che *“Per quanto attiene al versamento, alla riscossione, all'accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dell'imposta, si rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU in quanto compatibili”* ;

CONSIDERATO che, con riferimento alla scelta delle aliquote, la norma regionale ha stabilito che rimane in capo ai Comuni la facoltà di manovrare le aliquote in completa autonomia, all'interno di una aliquota standard, di una massima e di una minima stabilita dalla norma;

RITENUTO di definire a legislazione vigente, le aliquote e detrazioni necessarie, sulla base delle esigenze finanziarie dell'Ente a garantire la corretta gestione e il mantenimento dei servizi erogati e per garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO che l'anno 2023 è stato il primo anno di applicazione dell'imposta in oggetto e che pertanto non c'è ancora un trend storico in riferimento all'andamento dell'entrata;

VISTI l'art. 1 comma 169, della legge 296/2006 e l'articolo 53, comma 16, della legge 388/2000 e s.m.i., che stabiliscono rispettivamente che le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi devono essere approvate entro il termine statale per l'approvazione del bilancio di previsione e che l'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che le predette deliberazioni costituiscono un allegato obbligatorio al Bilancio di Previsione;

VISTO:

- l'articolo 151 del D. Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

DATO ATTO che la Conferenza Stato – Città del 21 dicembre 2023 ha espresso con propria delibera parere favorevole alla proroga del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli enti locali al 15 marzo 2024 e che si tratta della prima proroga dopo l'emanazione del Decreto Interministeriale 25 luglio 2023 che aveva ridisegnato il processo di approvazione del Bilancio per gli enti locali;

CONSIDERATO che il decreto di proroga del Ministero dell'Interno, in corso di emanazione, dovrebbe esplicitare, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per gli enti che non abbiano già provveduto all'approvazione dello strumento di programmazione;

RICHIAMATO l'articolo 14 della L.R. 17/2022 che così recita:

“1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta sono inviati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento



delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191), secondo le specifiche tecniche del formato elettronico di cui all'articolo 13, comma 15 bis, del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge 214/2011.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 160/2019 i regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nel Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”;

ATTESO quindi che le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento dei regolamenti comunali e delle delibere di approvazione delle aliquote entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

PRESO ATTO che la Regione FVG con Circolare n. 4/STL/2023 ad oggetto “Imposta Autonomia Immobiliare Autonomia (ILIA) – Chiarimenti circa l'applicazione, nella regione Friuli Venezia Giulia, del decreto MEF d.d. 07 luglio 2023 inerente le fattispecie di diversificazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della Legge 27.12.2019, n. 160”, chiarisce che il suindicato decreto MEF non trova applicazione per i Comuni del Friuli Venezia Giulia e che, di conseguenza, le delibere di approvazione delle aliquote ILIA non saranno redatte mediante il nuovo applicativo presente sul Portale del Federalismo Fiscale, ma seguiranno il medesimo iter già utilizzato per l'anno 2023 in conformità a quanto previsto dal citato art. 14, della L.R. 17/2022;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione prevede l'esame da parte della competente Commissione Consiliare;

CONSIDERATE le premesse e per le motivazioni sopra riportate si propone quindi di procedere all'approvazione del presente atto;

VISTO

- il D.Lgs. n. 446/1997, art. 52, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate;
- il TUEL aggiornato al D.Lgs. n. 118 del 28.11.2011, coordinato con il D.lgs. n. 126 d.d. 10.08.2014, contenente i principi generali e le regole applicative del nuovo sistema contabile armonizzato;
- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17;

ACQUISITI, sulla presente deliberazione



- il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, resa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del TUEL così come modificati dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;
- il parere favorevole di regolarità contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 147 del TUEL, così come modificati dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012;

ATTESA l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/03 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti all'applicazione del tributo;

Il Sindaco passa la parola all' Assessore Enrico Papais che relaziona sulla delibera, intervento riportato in maniera integrale nella registrazione della seduta del Consiglio comunale di data odierna;

Il Sindaco, constatata l'assenza di ulteriori interventi, propone di procedere alla votazione in forma palese;

Procedutosi alla votazione in forma palese, si ottiene il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 18

Favorevoli: n. 10

Astenuti: n. 8 (Di Bert, Bragato, Conte, Vecchiet, Dijust, Acampora, Marocco, Borgia)

Contrari: n. 0

Procedutosi alla votazione in forma palese in merito all'immediata esecutività, si ottiene il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 18

Favorevoli: n. 18

Astenuti: n. 0

Contrari: n. 0

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. **DI APPROVARE** le aliquote dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA), di cui alla L.R. 17/14.11.2022, per l'anno d'imposta 2024, nelle seguenti misure:

L.R. 17/2022 ART.	COMMA	FATTISPECIE	ALIQUOTA
art. 9	c. 1	SOLO CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 e A/9 Abitazione principale e relative pertinenze	0,43%
art. 9	c. 2	Primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della L.R. 17/2022	0,96%
art. 9	c. 3	Per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale	0,96%



		o assimilata e ulteriori rispetto a quelli di cui all'art. 9, c. 2, della L.R. 17/2022	
art. 9	c. 4	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0
art. 9	c. 5	Terreni agricoli	0,96%
art. 9	c. 6	Aree fabbricabili di cui all'art. 3, c. 1 della L.R. 17/2022	0,96%
art. 9	c. 7	Fabbricati strumentali all'attività economica	0,86%
art. 9	c. 8	Aliquota ordinaria si applica agli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7	0,96%

2. **DI APPROVARE** la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nella misura di euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale permane tale destinazione e se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3. **DI DARE ATTO** che la detrazione di cui al p.to 2 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER, fermo restando che ad essi compete l'aliquota ordinaria;

4. **DI CONSIDERARE** abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

5. **DI DARE ATTO** che l'art. 11 della Legge Regionale n. 17/14.11.2022 prevede i casi in cui non si applica l'ILIA ex lege;

6. **DI PRENDERE ATTO** che per le fattispecie elencate all'art. 8 della Legge Regionale n. 17/14.11.2022, di cui alle premesse, la base imponibile è ridotta del 50%;

7. **DI PRENDERE ATTO** che, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 17/14.11.2022, per gli immobili a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%;

8. **DI PRENDERE ATTO** che ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge Regionale n. 17/14.11.2022, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convezione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà;

9. **DI PROVVEDERE** in ottemperanza ed ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale n. 17/14.11.2022, ad inviare la presente deliberazione, per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la



successiva pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/1998, entro i termini previsti;

10. **DI DICHIARARE** con separata votazione l'immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/03, in relazione all'esigenza di consentire agli adempimenti conseguenti e dare effetto alle presenti disposizioni.-

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) - Approvazione aliquote ANNO 2024.-*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Ronchi dei Legionari, 29/12/2023

IL RESPONSABILE

rag. Paola Stafutti

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Ronchi dei Legionari, 02/01/2024

IL RESPONSABILE
TIZIANA LAURENTI

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i.

SERVIZIO POLITICHE TRIBUTARIE

La presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile per motivi d'urgenza ai sensi dell'art. 1 della L.R. 21/2003 e s.m.i. con voti favorevoli n.18.

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 et s.m.i e conservato in apposito archivio digitale sostitutivo.

Il Sindaco
Mauro Benvenuto

Il Segretario Generale
Manto dott. Giuseppe

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 12/01/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line, ove vi rimarrà a tutto il 27/01/2024.

Ronchi dei Legionari, lì 12/01/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
Roberto Dessenibus
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 et s.m.i

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BENVENUTO MAURO
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 12/01/2024 12:02:04

NOME: MANTO GIUSEPPE
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 12/01/2024 12:06:18

NOME: DESSENIBUS ROBERTO
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 12/01/2024 12:10:14